

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di Laurea *Triennale* in
Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali,
Diritti Umani



L'emergente "diritto ad un clima inalterato":
un'analisi concettuale.

Relatore: Prof. ELENA PARIOTTI

Laureando: MARCO FACCIETTA
matricola N. 2003414

A.A. 2022/2023

INTRODUZIONE:.....	2
CAPITOLO I - LA GENESI DEL DIRITTO A UN CLIMA INALTERATO.....	5
1.1 Premesse e definizioni.....	5
1.2 Pretese e giustificazioni.....	7
1.2.1 Ruolo dell'” <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> ”.....	8
1.3 Scopi e funzioni del diritto a un clima inalterato.....	9
1.3.1 Responsabilità comuni ma differenziate.....	10
CAPITOLO II – LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO AL CLIMA NEL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE	13
2.1 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.....	14
2.1.1 Analisi articoli fondamentali.....	15
2.2 Protocollo di Kyoto.....	17
2.2.1 Migliorie e novità rispetto alla Convenzione Quadro.....	18
2.3 Accordo di Parigi.....	20
2.3.1 Differenze e conferme in relazione al Protocollo di Kyoto	21
2.4 Diritto al clima e strumenti internazionali. Le relazioni	22
2.4.1 Diritto al clima e Convenzione europea dei diritti dell'uomo .	23
CAPITOLO III – DALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ATTORI STATALI AI CONTENZIOSI CLIMATICI. LA POSIZIONE DEL DIRITTO AL CLIMA ..	27
3.1 Perché lo Stato può e deve affrontare il cambiamento climatico	27
3.2 L'origine dei contenziosi climatici in Europa. Il caso “Urgenda” ..	28
3.2.1 La diffusione dei contenziosi climatici. Accenni ai casi <i>Friends of the Irish Environment</i> e <i>Klimaatzaak</i>	30
3.3 Il ruolo del diritto al clima nei contenziosi climatici: benefici reciproci	32
CONCLUSIONI	35
FONTI BIBLIOGRAFICHE	37
SITOGRAFIA	37

INTRODUZIONE:

Negli ultimi decenni, la comunità internazionale sta fronteggiando una delle sfide più pressanti e complesse della storia umana: il cambiamento climatico. La situazione climatica globale, caratterizzata da fenomeni meteorologici estremi, aumento delle temperature medie, instabilità ambientale e perdita di biodiversità, ha fatto precipitare l'umanità in un'era di incertezza e preoccupazione senza precedenti. Questa crisi ha messo sotto pressione il sistema giuridico internazionale, che deve affrontare il tortuoso compito di garantire la protezione dei diritti umani fondamentali, quando il clima stesso rappresenta una minaccia tangibile e concreta. La situazione climatica globale è oggetto di crescente preoccupazione a livello internazionale e, universalmente, viene identificato come responsabile il rapido aumento delle emissioni di gas serra provenienti dalle attività umane. Tale fenomeno innesca una serie di impatti distruttivi che colpiscono indiscriminatamente paesi sviluppati e in via di sviluppo, esacerbando le disuguaglianze esistenti e minando i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In risposta a questa emergenza climatica, il paradigma dei diritti umani dimostra di giocare un ruolo in due direzioni. In una prima direzione si muove l'approccio noto come "*greening human rights*", in base al quale il contrasto al cambiamento climatico è elaborato con riferimento all'impatto da esso esercitato sui singoli diritti umani. Ciò comporta una riconsiderazione dei confini tradizionali dei diritti umani, al fine di riadattarli alle nuove sfide poste dalla crisi climatica per garantire un equilibrio tra lo sviluppo umano e il rispetto per l'ambiente naturale circostante.

In una seconda direzione, sta emergendo un nuovo diritto, il diritto a un clima inalterato. Tale prospettiva afferma che il clima stesso, inteso come un complesso sistema globale interconnesso, è un bene comune dell'umanità e che ogni individuo ha il diritto fondamentale di vivere in un ambiente climatico stabile, sicuro e sostenibile.

Il presente, concentrandosi principalmente sulla seconda tendenza, si propone di esplorare il concetto di "diritto a un clima inalterato" e la sua

relazione con la condizione climatica globale, prefissandosi come obiettivo quello di inquadrarlo nel frame del diritto internazionale. Lo studio, suddiviso in tre capitoli, vede nel primo di essi un'analisi del concetto di diritto al clima, soffermandosi su varie definizioni date dalla letteratura per comprenderne le giustificazioni e le pretese. Successivamente, nel capitolo secondo, vengono discussi i rapporti tra la tendenza al riconoscimento di un nuovo diritto a un clima inalterato e gli strumenti internazionali correnti che si occupano della protezione dell'ambiente e dei diritti umani. Il capitolo terzo comprende una valutazione generale della posizione del diritto a un clima inalterato, vagliandone possibilità e limiti, ripercorrendo alcuni casi di contenziosi climatici significativi. L'analisi si conclude con una riflessione specifica sul tema della responsabilità degli attori statali, collegandolo con il ruolo cruciale del diritto a un clima inalterato.

CAPITOLO I - LA GENESI DEL DIRITTO A UN CLIMA INALTERATO

1.1 Premesse e definizioni

L'emergente diritto a un clima inalterato, o più in breve "diritto al clima", trova le sue radici nella questione climatica attuale¹, dovuta principalmente alle azioni umane climadeterminanti², e nelle sue ripercussioni nei confronti del sistema dei diritti. Si tratta di un'innovazione che rientra nell'insieme delle possibili soluzioni per fronteggiare tale crisi, accompagnata da nuovi strumenti di diritto internazionale e politiche restrittive riguardanti le emissioni di gas serra.

Il concetto di diritto al clima risulta particolarmente significativo poiché va oltre la semplice considerazione dell'ambiente come contesto in cui si svolgono le vite umane. Esso, infatti, riconosce il clima come un elemento fondamentale per la sussistenza umana e un pilastro essenziale per la dignità e il benessere delle generazioni presenti e future. Il suo studio implica l'osservazione di questioni attuali attraverso un'ottica nuova, processo necessario per capirne la pretesa alla base e, soprattutto, le motivazioni che rendono necessario tale diritto.

Definire il diritto a un clima inalterato comporta sicuramente un'analisi multidimensionale perché, come detto in precedenza, questa innovazione abbraccia varie tematiche relative alla crisi climatica globale. Si tratta di una prospettiva giuridica e concettuale che viaggia di pari passo con il diritto ad un ambiente sano, sicuro e protetto³ ma che si concentra specificatamente

¹ Art. 1² della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici per il quale "Cambiamento climatico" significa un cambio del clima attribuito direttamente o indirettamente a attività umane che alterano la composizione dell'atmosfera in aggiunta alla sua variabilità naturale".

² Si fa riferimento all'insieme delle azioni di matrice umana che contribuiscono all'aumento della concentrazione di gas ad effetto serra nell'atmosfera, in grado di *determinare* il clima.

³ Diritto umano non presente espressamente tra quelli riconosciuti dalla CEDU ma promosso ormai universalmente.

sulla condizione climatica, la quale deve poter essere garantita come stabile, adeguata e sicura⁴, in quanto diritto fondamentale secondo l'emergente tendenza.

Questa descrizione si incrocia con vari temi, in modo più o meno esplicito. In primis, il diritto a un clima inalterato implica una riflessione intergenerazionale, in quanto è necessario riconoscere che il cambiamento climatico è causato principalmente da azioni umane passate e presenti con ripercussioni certe anche per il futuro. Viene quindi a galla la necessità attuale di adottare misure urgenti e adeguate a prevenire e alleviare ulteriori danni climatici e proteggere il benessere prossimo.

Come menzionato precedentemente, il diritto al clima è ovviamente interconnesso con la tematica ambientale e i suoi diritti. La protezione dell'ambiente naturale e della biodiversità rappresentano altre due aree tematiche che l'emergente diritto comprende implicitamente in quanto intaccate dalle azioni umane che alterano il clima.

Sono necessarie, però, delle precisazioni per capire concretamente cosa significa "avere un diritto al clima". Innanzitutto, è essenziale chiarire che la questione climatica non riguarda tutte le interferenze delle attività umane sul sistema climatico, in quanto necessarie e spesso essenziali, ma soltanto quelle pericolose che possono intaccare gravemente l'ambiente e i suoi equilibri, come sancito nella Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici del 1992⁵. In secondo luogo, parafrasando le parole di Attilio Pisanò contenute nel suo saggio "*Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*", possedere un diritto al clima non esprime, e non può farlo, un'idea di possesso da parte dell'individuo nei confronti del sistema climatico. Il clima non rappresenta uno strumento a disposizione dell'uomo ma permette lo sviluppo, consentendo la vita umana. Inoltre, come enunciato dall'autore sopracitato, vedere riconosciuto il diritto al clima

⁴ Come definito dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2020 sul Green Deal europeo.

⁵ Si fa riferimento all'art. 2, il quale definisce l'obiettivo della Convenzione.

non significa nemmeno stabilizzare il sistema climatico perché, per definizione, il clima è variabile, muta nel tempo⁶.

1.2 Pretese e giustificazioni

Motivare il diritto a un clima inalterato significa comprendere quale pretesa lo sostiene. Tale pretesa deve essere, in modo necessario, particolarmente forte sotto la prospettiva morale⁷, in modo da risultare riconosciuta e giustificata nel sistema dei diritti. Dunque, analizzare l'origine di un nuovo diritto significa esaminare il processo di "positivizzazione delle sue pretese"⁸.

Nel dettaglio, la pretesa che giustifica l'identità di uno specifico diritto a un clima inalterato trova la sua origine nella necessità di affrontare concretamente l'emergenza climatica, la quale interferisce non solo nella sfera ambientale ma anche in quella politica, sociale ed economica. Inoltre, altro aspetto già citato sulla quale si poggia la pretesa, è necessario considerare il disvalore della capacità umana di determinare l'equilibrio naturale del sistema climatico, prevalentemente tramite le ingenti emissioni di gas serra. Questa attitudine umana è ormai riconosciuta come negativa non solo dalla comunità scientifica ma anche dalla comunità giuridica internazionale, sottolineando come tale aspetto sia sostanziale in questo ambito.

Le giustificazioni che sostengono l'emergente diritto nascono, di conseguenza, da questi elementi: l'esigenza tangibile di arrestare, o quantomeno ridimensionare, le attività alteranti per il sistema climatico, con lo scopo di preservare il pianeta mantenendolo il più accogliente e benigno possibile nei confronti della specie umana.

⁶ Pisanò, 2020.

⁷ Pariotti, 2013.

⁸ Terminologia associato agli studi di Norberto Bobbio, giurista e filosofo italiano del Novecento.

1.2.1 Ruolo dell'”*Intergovernmental Panel on Climate Change*”

Come menzionato precedentemente, la capacità dell'uomo di modificare l'equilibrio climatico naturale è riconosciuta come sfavorevole e dannosa sia dalla comunità giuridica internazionale sia da quella scientifica; per quanto riguarda quest'ultima, è essenziale soffermarsi sul ruolo ricoperto dall'Ipcc (“*Intergovernmental Panel on Climate Change*” o in italiano “Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico”). Si tratta di un organismo scientifico intergovernativo creato nel 1988 da due istituzioni delle Nazioni Unite (Organizzazione meteorologica mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) con lo scopo di studiare il riscaldamento globale⁹. Svolge oggi una funzione chiave nella raccolta, sintesi e diffusione delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici su scala globale.

Il riconoscimento giuridico della pretesa che costituisce il diritto a un clima inalterato ha necessariamente bisogno di un sostegno scientifico, costituito proprio dai report periodici redatti dall'Ipcc. Tali rapporti accreditano le convinzioni scientifiche che identificano l'azione antropogenica come responsabile del cambiamento climatico, rafforzando di conseguenza anche l'approccio giuridico alla questione. Infatti, il gruppo intergovernativo in questione rappresenta la fonte scientifica più autorevole in questa materia, fungendo da punto di riferimento cruciale per le valutazioni di giudici e legislatori.

I rapporti periodici, dunque, hanno un duplice riscontro: in primo luogo rafforzano le tesi scientifiche, tramite la condivisione e la revisione della letteratura in costante aggiornamento; inoltre, emanano quelle linee guida che i decisori politici dovrebbero seguire con le loro scelte per risultare efficaci nella sfida al cambiamento climatico. A tal proposito, i report divengono metro di *due diligence* al quale le politiche mitigative internazionali devono rapportarsi per stimare la loro efficienza e validità.

⁹ In particolare, secondo il sito ufficiale dell'Ipcc: “fornire una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sul cambiamento climatico e sui loro potenziali impatti ambientali e socioeconomici”.

Infine, i rapporti dell'Ipcc sono essenziali anche per l'attivismo in quanto rappresentano uno strumento legittimante per le azioni e le pretese di vari movimenti e gruppi.

In generale, le valutazioni tecnico-scientifiche espresse dall'Ipcc evidenziano e ribadiscono l'importanza del fattore tempo nel contesto della crisi climatica. La crisi climatica rappresenta certamente una questione problematica e d'interesse per le generazioni future; spesso, infatti, gli effetti negativi sono visibili solo nel lungo periodo. In tal modo, però, viene oscurata l'urgenza che la contraddistingue, posticipando azioni di necessità immediata per affrontarla efficacemente. Dati ed evidenze scientifiche fanno intendere quanto le ripercussioni climatiche negative siano concrete e attuali, classificandole come sfide sia presenti sia future, concetto ribadito più volte negli strumenti internazionali della materia, come si vedrà nel capitolo successivo.

1.3 Scopi e funzioni del diritto a un clima inalterato

Lo scopo del diritto a un clima inalterato è quello di garantire una condizione climatica stabile, adeguata e sicura. Tale obiettivo, però, necessita di una trasposizione concreta: l'adozione di adeguate misure mitigative nei confronti delle emissioni alteranti in grado di contrastare la capacità dell'uomo di determinare l'equilibrio del clima, ostacolando il cambiamento climatico antropogenico. Quindi, la forza giuridica che assume questo obiettivo si traduce in vincoli climatici in capo agli Stati, obbligati a contrastare la crisi climatica agendo direttamente sulle emissioni di gas serra nell'atmosfera. Ciò è possibile tramite la ratifica di opportuni strumenti internazionali, in grado di imporre ai paesi dei limiti precisi e adeguati.

Affermato questo, l'azione mitigativa risulta, in sostanza, l'unico mezzo efficace volto a limitare rischi e conseguenti danni climatici per attuare quella pretesa che fonda l'emergente diritto al clima. Questo perché le politiche mitigative non mirano ad agire nei confronti del cambiamento

climatico in sé, ma intervengono sulla causa del fenomeno¹⁰, ovvero sulla relazione tra le emissioni di gas serra e l'alterazione climatica. Operare sulle emissioni non significa sempre azzerarle ed eliminarle, ma ridurre la capacità climadeterminante dell'uomo, tutelando così anche i diritti umani fondamentali. In sintesi, quindi, le riduzioni possono avere effetti benefici sia nei confronti del sistema climatico e dell'ambiente, preservando gli ecosistemi e la biodiversità, sia nell'ambito politico, sociale ed economico, evitando ripercussioni disastrose per le comunità.

1.3.1 Responsabilità comuni ma differenziate

L'obiettivo ormai diffuso di introdurre adeguate e appropriate politiche mitigative per gli Stati risulterebbe rinforzato dal riconoscimento del diritto a un clima inalterato perché, come visto precedentemente, ridurre le emissioni di gas serra è uno dei cardini per il soddisfacimento di tale diritto. In merito a ciò, è necessario considerare anche il tema della responsabilità, la quale è senza dubbio comune ma storicamente differente per ogni Stato: il principio che riassume il tutto è quello delle "*Common but differentiated responsibilities*" (Cbdr), introdotto nel 1992 in occasione della Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro¹¹.

Il principio riconosce che i paesi hanno livelli di sviluppo, capacità economiche e storiche emissioni di gas serra molto differenti tra loro e, proprio per questo motivo, le responsabilità e gli obblighi mitigativi non possono essere equivalenti per tutti. Infatti, il principio Cbdr richiede agli Stati più sviluppati un maggiore impegno nella riduzione delle emissioni e nel finanziamento delle azioni di adattamento nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, come già citato, gli Stati maggiormente sviluppati hanno

¹⁰ Pisanò, 2020.

¹¹ "United Nations Conference on Environment and Development" (Unced), denominata anche "Summit della Terra", si tratta della prima storica conferenza mondiale tenuta dai capi di Stato sull'ambiente.

storicamente contribuito in modo più significativo all'alterazione del sistema climatico e, in aggiunta, dispongono di una capacità economica superiore per affrontare i problemi ambientali.

D'altro canto, i paesi in via di sviluppo possono godere di misure meno stringenti per la riduzione delle emissioni ma viene richiesto loro di impegnarsi in sforzi di sviluppo sostenibile. Ciò è giustificato dal fatto che, ovviamente, non detengono la stessa ricchezza degli Stati sviluppati e non possiedono risorse tecnologiche necessarie per affrontare le sfide ambientali senza dover compromettere i loro obiettivi di sviluppo socioeconomico.

Il principio Cbdr, quindi, è un caposaldo per il progresso dello sviluppo sostenibile e della sua diffusione capillare in tutti i paesi, siano essi sviluppati o in attuale via di sviluppo. Rappresenta anche una chiave di lettura aggiuntiva dei benefici che il diritto a un clima inalterato potrebbe incentivare e promuovere ulteriormente.

CAPITOLO II – LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO AL CLIMA NEL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

Comprendere il contesto internazionale nel quale si sta sviluppando la tendenza alla positivizzazione del diritto a un clima inalterato risulta imprescindibile per valutarne le possibilità di concretizzazione.

Il diritto internazionale ha cominciato ad affrontare la questione del cambiamento climatico antropogenico a partire dagli anni Ottanta e, soprattutto, Novanta del Novecento, tramite l'adozione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1992. Il trattato venne in seguito perfezionato tramite la pubblicazione del Protocollo di Kyoto nel 1997, strumento che identificò in maniera più esaustiva la responsabilità dell'uomo e delle sue azioni climadeterminanti, introducendo dei limiti cogenti relativi alle emissioni pericolose di gas serra. Seguì l'Accordo di Parigi del 2015, il quale ottimizzò il precedente trattato occupandosi anche della temperatura media globale con un approccio maggiormente inclusivo e integrante. Più recenti, invece, le applicazioni di documenti internazionali come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950) a contenziosi climatici, metodologia efficace per garantire la protezione dei diritti umani fondamentali intaccati dalla crisi ambientale.

Tutto questo comporta dei riflessi nei confronti della prospettiva del diritto a un clima inalterato, mettendo in luce alcuni suoi aspetti benefici e convenienti.

2.1 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici

Nell'ultimo ventennio del Novecento, il dibattito sull'effetto serra e il riscaldamento globale guadagnò un'attenzione crescente a livello mondiale, anche grazie alle svariate prove scientifiche che identificarono le attività umane come responsabili di tali controversie ambientali¹². Inoltre, aumentò anche la consapevolezza riguardante i loro impatti futuri, rendendo necessario un lavoro coordinato per poterli limitare. Tali rischi spinsero la comunità internazionale a trovare un terreno comune per discutere e affrontare la questione, con una situazione globale favorevole per la collaborazione multilaterale vista la fine della guerra fredda e l'intensificarsi delle relazioni diplomatiche fra le nazioni.

L'urgenza di agire venne tradotta nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc) tramite la firma di, inizialmente, 154 Stati, gettando così le basi per occuparsi concretamente del cambio climatico attraverso azioni coordinate e adeguate. Lo scopo primario era, ed è ancora oggi, ridurre le emissioni di gas serra, considerando le differenti responsabilità e capacità di ogni paese. Tale Convenzione fu adottata il 4 giugno 1992 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro¹³; entrò in vigore nel marzo del 1994 e conta oggi 196 Stati ratificatori.

Il trattato, ancora in vigore, non pone limiti obbligatori alle nazioni riguardanti le emissioni, trattandosi di un documento non vincolante; include comunque la possibilità che vengano adottati atti ulteriori, denominati "protocolli"¹⁴, che possono imporre soglie obbligatorie.

¹² Si fa riferimento al primo report dell'Ipcc risalente al 1990, il quale rivelava come l'anidride carbonica proveniente dalle attività umane contribuisse a intensificare l'effetto serra naturale. Il medesimo report identificava anche alcune ripercussioni già in atto, come l'innalzamento del livello del mare e l'aumento delle temperature.

¹³ Vedere nota 11.

¹⁴ Si fa riferimento all'art. 17 della medesima Convenzione, il quale espone le linee guida inerenti a eventuali protocolli aggiuntivi.

Dall'analisi degli articoli più significativi di questa convenzione si evince come il suo ruolo risultò fondamentale per gettare le basi delle azioni successive volte alla protezione del sistema climatico e come ancora oggi funga da riferimento per politiche e strumenti internazionali, tra cui anche il diritto a un clima inalterato.

2.1.1 Analisi articoli fondamentali

Mentre l'articolo 1 si concentra su alcune definizioni essenziali, il secondo articolo enuncia in modo specifico l'obiettivo del trattato: raggiungere "la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello che impedisca interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico". Ciò significa che limitare l'impatto delle attività umane potenzialmente pericolose e dannose deve rappresentare la priorità per i paesi firmatari, i quali devono adoperarsi per raggiungere tale scopo entro un periodo di tempo adeguato a consentire l'adattamento dei sistemi naturali al cambiamento climatico e, allo stesso tempo, garantire lo sviluppo e la sicurezza internazionale. L'articolo funge, quindi, da guida per le azioni attuali e future delle Parti della Convenzione e orienta scelte politiche e sforzi internazionali.

L'art. 3 risulta pregno di significato e fondamentale per l'intera Convenzione: è diviso in punti ed enuncia i principi che devono essere seguiti e realizzati dai membri.

Il primo principio descritto è quello delle Responsabilità comuni ma differenziate, già trattato nel capitolo precedente. In questo contesto viene introdotto e delineato come imprescindibile per le sorti della Convenzione e sancisce che i governi degli Stati attualmente sviluppati dovrebbero impegnarsi maggiormente, guidando e sostenendo i paesi in via di sviluppo nell'affrontare la crisi climatica e le sue conseguenze.

Viene poi menzionato il principio di precauzione, essenziale per favorire l'adozione di misure cautelative. È qui sottolineata la necessità di agire in modo accorto e previdente anche se non vi è la piena certezza

scientifico: tale elemento non deve costituire un motivo per ritardare o posticipare l'azione ma deve incentivare la cautela nelle decisioni.

Successivamente, l'articolo enuncia che ogni Stato dovrebbe promuovere lo sviluppo sostenibile tramite scelte e campagne politiche volte alla diminuzione delle interferenze antropogeniche nel sistema naturale. Tale principio deve essere incentivato considerando sempre la condizione del paese in questione, senza sacrificare obiettivi socioeconomici fondamentali per il progresso.

L'ultimo elemento dell'articolo ricorda che tutti gli Stati dovrebbero cooperare e supportare in modo univoco lo sviluppo internazionale, fine realizzabile tramite sistemi di aiuti economici¹⁵, utili soprattutto ai paesi in attuale via di industrializzazione. Ciò permetterebbe una crescita più costante ed omogenea, creando una situazione vantaggiosa per fronteggiare le trasformazioni del clima.

L'art. 4 della Convenzione Quadro definisce i ruoli delle Parti, suddividendole in "Annex". Alla base della distinzione vi è il grado di sviluppo economico di ogni Stato, il quale permette di individuarne la ricchezza e l'industrializzazione: si tratta di un sistema complesso di categorie che riflette, oltre alle capacità, anche le diverse responsabilità degli aderenti in relazione ai cambiamenti climatici e agli sforzi per affrontarli.

In particolare, i paesi industrializzati ed ex socialisti ad economia in transizione sono inseriti all'interno dell'Annex I; ne fanno parte 40 Stati e tutti i membri dell'Unione Europea. Nell'Annex II, invece, rientrano 24 Stati industrializzati ad economia di mercato che, proprio per la loro posizione di elevato sviluppo, hanno responsabilità aggiuntive in termini di assistenza finanziaria e tecnologica nei confronti dei paesi in attuale via di sviluppo; in questo gruppo si contano 24 Stati industrializzati. Nel momento in cui un paese ritiene di aver raggiunto uno sviluppo tale da poter far parte

¹⁵ In realtà, all'interno della Convenzione non si parla di specifici meccanismi di ausilio finanziario, viene semplicemente relazionato tale argomento con il principio delle Responsabilità comuni ma differenziate nel testo dell'art. 11. Nei trattati successivi verranno delineati in maniera più dettagliata.

dell'Annex I, esso può volontariamente entrare a farne parte, accettando i conseguenti doveri rispetto alla Convenzione.

Nel corpo dell'art. 11 sono presenti le linee guida che dovrebbe avere un sistema di concessioni economiche e finanziarie consono e compatibile con la situazione internazionale. Si tratta di un meccanismo utile non solo economicamente ma anche per il progresso tecnologico, in quanto concederebbe ai paesi meno abbienti la possibilità di godere di innovazioni moderne e funzionali per gli obiettivi da perseguire. Tale meccanismo deve essere gestito dai rappresentanti politici delle Parti in modo equilibrato e bilanciato per garantirne una proporzionata fruizione.

È da sottolineare che, in generale, vengono ribaditi più volte alcuni concetti chiave per la realizzazione efficace degli obiettivi della Convenzione, in particolare l'importanza della collaborazione e del dialogo costante tra gli Stati. La cooperazione risulta cruciale e gli incontri periodici fra i rappresentanti dei paesi aderenti sono un mezzo per condividere e aggiornare ideologie e modalità d'azione, revisionando l'operato svolto. Inoltre, il documento insiste costantemente sulle diverse responsabilità associate ai membri, concetto che sta alla base per identificarne un ruolo adatto all'interno del contesto internazionale, valutando, tra gli altri aspetti, la situazione sociale ed economica storica ed attuale.

2.2 Protocollo di Kyoto

Dati e analisi del periodo di fine anni Novanta riconobbero in modo più concreto la minaccia relativa al cambio climatico, confermando le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera come responsabili dell'aumento delle temperature globali. Nuove e marcate consapevolezza evidenziarono la necessità di affrontare la sfida già in precedenza riconosciuta con maggiore intensità e cooperazione.

Rifacendosi quindi all'articolo 17 della Convenzione Quadro, l'11 dicembre 1997 venne pubblicato il Protocollo di Kyoto, in occasione della Conferenza delle Parti "COP 3" della Convenzione; entrò in vigore nel 2005

con la ratifica di 186 Stati, in seguito a un tortuoso percorso di negoziazioni. Si trattò di un protocollo volto a rinforzare e consolidare ciò che viene definito dalla Convenzione originale del 1992, rivalutandone alcuni aspetti. È da considerare fondamentale per i benefici che ha portato, favorevoli anche in ottica del diritto a un clima inalterato che, seppur molto più recente, ribadisce i medesimi principi.

Il protocollo, oggi scaduto, vide la questione climatica con un'ottica più critica e consapevole rispetto al passato, valutando l'operato conseguente alla Convenzione come, sotto certi aspetti, insufficiente. Proprio per questo con la sua ratifica furono introdotte novità sostanziali inerenti agli obblighi di riduzione dei gas serra divenuti vincolanti per le Parti.

2.2.1 Migliorie e novità rispetto alla Convenzione Quadro

Mantenendo l'obiettivo della "stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un livello che impedisca interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico", il Protocollo operò in maniera più specifica e concreta, rinforzando l'azione globale nei confronti della questione.

La maggiore dedizione richiesta alle Parti è individuabile a partire dalla loro suddivisione. Confermando il principio delle Responsabilità comuni ma differenziate, ai paesi dell'Annex B, quelli con uno sviluppo elevato, vennero assegnati obblighi di riduzione delle emissioni più specifici rispetto agli Stati dell'Annex A. Questi ultimi furono soggetti a vincoli meno rigidi ma comunque inderogabili. Infatti, come già menzionato, gli impegni di riduzione quantitativa sanciti dal Protocollo risultavano legalmente vincolanti e si basavano su livelli e percentuali di riferimento da raggiungere entro un lasso di tempo ragionevole¹⁶. In particolare, il periodo d'impegno stabilito con la ratifica interessò gli anni a partire dal 2008 fino al 2012,

¹⁶ Per quanto riguarda gli obblighi, si fa riferimento all'art. 3¹ del Protocollo. L'art. 3², inerente alle tempistiche, sanciva che tutte le Parti dovevano, entro il 2005, dimostrare progressi tangibili riguardo agli impegni intrapresi con la ratifica.

tempistica entro la quale si sarebbero dovuti completare la maggior parte degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda le novità introdotte, vennero istituiti dei meccanismi di flessibilità, i quali, tramite l'acquisizione di crediti di emissione, consentono tuttora ai governi di raggiungere i loro obiettivi di riduzione dei gas serra in modo più elastico ed economicamente efficace. Il termine "credito di riduzione delle emissioni" indica un indicatore quantitativo che rappresenta una riduzione effettiva di emissioni rispetto a un livello di riferimento. I sistemi a disposizione degli Stati sono tre: il Meccanismo di sviluppo pulito ("*Clean Development Mechanism*"), l'Implementazione congiunta ("*Joint Implementation*") e il commercio di emissioni ("*Emission Trading*"). I primi due consentono ai paesi industrializzati ed in via di sviluppo di realizzare progetti di riduzione collaborando e acquisendo congiuntamente crediti di emissione; tramite l'Implementazione congiunta, però, possono cooperare due Stati del medesimo gruppo. Per commercio di emissioni, invece, si intende quel sistema che consente lo scambio di crediti di emissione tra paesi industrializzati e ad economia in transizione, rendendo possibile per tutti il raggiungimento dei propri scopi di riduzione. Sempre in ottica di realizzazione degli obiettivi, il Protocollo ribadiva l'importanza di un sistema di assistenza finanziaria e tecnologica equilibrato, in grado di fornire ai paesi le risorse per completare progetti di adattamento e di sviluppo¹⁷.

Un altro aspetto migliorato fu quello inerente alla revisione periodica del Protocollo stesso. Le Parti, alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti, avevano la possibilità di aggiornare il documento basandosi anche su informazioni riguardanti il progresso tecnologico, sociale ed economico per rivedere e adattare il contenuto.

Le Parti del Protocollo adottarono un emendamento per sancire il secondo periodo d'impegno, ovvero dall'anno 2013 all'anno 2020. Tale

¹⁷ Si fa riferimento all'art. 11 del Protocollo, riguardante esattamente l'assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo. Sono qui enunciati gli obblighi finanziari che risultavano in capo ai paesi sviluppati e come tale sistema fosse esaminato dalla Conferenza delle Parti per monitorarne l'efficacia.

estensione, denominata Emendamento di Doha, e venne pubblicata nel 2012 durante l'ottava sessione della Conferenza delle Parti del Protocollo tenutasi in Qatar; entrò in vigore nell'anno 2020 con la ratifica da parte di 147 paesi. L'emendamento permise la continuazione dei meccanismi di flessibilità creati dal Protocollo e consentì una transizione graduale verso l'Accordo di Parigi, garantendo il prosieguo degli sforzi di mitigazione delle emissioni.

2.3 Accordo di Parigi

Nel dicembre dell'anno 2015 venne stipulato tra i membri della Convenzione Quadro l'Accordo di Parigi, in Francia, trattato inteso come successore del Protocollo di Kyoto. Fu adottato in occasione della Conferenza delle Parti "COP 21" ed entrò in vigore nell'anno successivo con l'adempimento della condizione della ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentassero almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra¹⁸. Con 195 Stati firmatari, rappresenta oggi uno dei principali strumenti internazionali per fronteggiare il cambiamento climatico e promuovere azioni globali per uno sviluppo e un futuro sostenibili.

Oltre alla scadenza del Protocollo, le motivazioni che spinsero i paesi alla ratifica riguardavano senza dubbio l'aumento delle consapevolezza e delle preoccupazioni a livello internazionale, con la crescente necessità di intensificare l'azione mitigativa comprendendo anche il tema dell'aumento delle temperature globali.

¹⁸ Si fa riferimento all'art. 11 dell'Accordo inerente alle modalità di ratifica. Condizione introdotta per garantire che il trattato fosse sostenuto da un numero significativo di paesi che rappresentasse una quota importante delle emissioni globali.

2.3.1 Differenze e conferme in relazione al Protocollo di Kyoto

L'Accordo, in vigore, seppur condividendo con i precedenti strumenti la necessità di creare meccanismi atti a rafforzare la cooperazione intergovernativa, differisce sotto alcuni aspetti sostanziali. La prima peculiarità riguarda la modifica concettuale dell'obbligazione climatica, focalizzata sul risultato da conseguire e non sulle modalità e i mezzi necessari, come invece accadeva nel Protocollo. Non vennero in origine stabiliti, infatti, periodi d'impegno ma l'Accordo permette ad ogni membro di presentare dei piani personalizzati per il raggiungimento dei propri scopi di mitigazione delle emissioni e di sviluppo sostenibile, i c.d. Contributi determinati a livello nazionale ("*Nationally determined contribution*", Ndc). Al momento dell'adesione, ciascuno Stato dispone un piano, caratterizzato da obiettivi e relative tempistiche ritenuti appropriati in base alla propria situazione socioeconomica; tale piano deve essere aggiornato con frequenza quinquennale¹⁹. Questo fa intendere come l'Accordo di Parigi miri al coinvolgimento di tutti i paesi, indipendentemente dal livello di sviluppo, presentando così un approccio più inclusivo e flessibile nei confronti della questione climatica attuale.

L'Accordo riconosce, in aggiunta, l'importanza degli attori non statali, tra cui autorità locali e regionali, le organizzazioni e le comunità della società civile ma anche il ruolo del settore privato. Si tratta di attori potenzialmente discriminati a causa della situazione attuale ma che possono, e devono, contribuire nell'operato²⁰.

L'impegno di questa vasta gamma di soggetti, in particolare quello degli stati, deve puntare a "limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto i 2° Celsius rispetto ai livelli preindustriali,

¹⁹ Si fa riferimento all'art. 4 dell'Accordo, il quale descrive i Contributi determinati nazionali in tutte le loro caratteristiche.

²⁰ In generale, il tema dell'inclusività è introdotto a partire dal preambolo dell'Accordo, il quale pone l'attenzione su "diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché sul diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale".

proseguendo l'azione per limitare tale aumento a 1,5° Celsius rispetto ai livelli preindustriali", come sancito nel corpo dell'articolo 2 (in particolare comma 2 lettera a), poiché tale sforzo ridurrebbe "in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici". L'obiettivo in questione è certamente ambizioso: la cooperazione e lo sforzo richiesti devono avanzare di pari passo con il progresso sostenibile, senza compromettere lo sviluppo dei paesi. A tal proposito, il rilevamento costante dei dati eleva ulteriormente il ruolo dell'analisi scientifica in questo ambito, rafforzandolo rispetto ai precedenti trattati.

L'innovazione promossa dal trattato tramite soluzioni sostenibili e naturali rispetto alla questione climatica rappresenta un'ulteriore prova della sua flessibilità. Infatti, non solo incentiva l'uso di nuove tecnologie, ma si preoccupa di renderle disponibili anche ai paesi in via di sviluppo e con scarse risorse economiche. L'Accordo pone maggiore enfasi sull'adattamento e sul finanziamento di questa categoria di Stati stabilendo una serie di obblighi finanziari per i paesi sviluppati: l'obiettivo è quello di consentire a tutte le Parti di far fronte alle sfide climatiche in modo efficace e funzionale. Anche per questo motivo, vengono mantenuti in funzione i meccanismi di flessibilità introdotti con il Protocollo di Kyoto.

2.4 Diritto al clima e strumenti internazionali. Le relazioni

Esistono alcune correlazioni fra gli strumenti internazionali analizzati in questo capitolo e le pretese giuridiche e morali del diritto a un clima inalterato.

Innanzitutto, partendo dalla successione temporale dei trattati, l'aumento costante della consapevolezza e della necessità d'azione è risultato un fattore essenziale non solo per la loro stipula, ma anche per identificare le giustificazioni inerenti al diritto al clima. Infatti, la pretesa alla base del diritto in questione è originata precisamente dall'urgenza di affrontare l'emergenza climatica, condividendo la visione dei trattati che identifica come responsabili le azioni climalteranti dell'uomo.

Altro elemento che relaziona i documenti internazionali con il diritto a un clima inalterato è l'aspetto scientifico della questione. L'incremento graduale dell'importanza attribuita alla ricerca scientifica ha reso, e rende tuttora possibile delineare strategie, politiche e misure mitigative progressivamente più performanti; ciò accade anche oggi con i report dell'Ipcc, essenziali per rafforzare le argomentazioni del diritto al clima. Questa connessione permette di delineare un'ulteriore finalità per il diritto emergente: la sua articolazione, infatti, assocerebbe ragioni strettamente scientifiche con motivazioni propriamente giuridiche, rafforzando conseguentemente tutte le fonti internazionali rilevanti in questo ambito. Tale consolidamento imprimerebbe una spinta importante nei confronti delle politiche mitigative, incentivando i soggetti della comunità internazionale a adottarle. Allo stesso modo, il riconoscimento di questo diritto gioverebbe a progetti e sforzi di adattamento e sviluppo sostenibile, che troverebbero un'ulteriore fonte giuridica favorevole alla loro diffusione.

Questo dimostra come l'idea del diritto ad un clima inalterato, sano e sostenibile sia implicitamente allineata con gli obiettivi e i principi delineati dagli accordi internazionali analizzati, pur non essendo un tema da essi trattato in maniera esplicita. Pertanto, la via che essi tracciano è quella su cui deve procedere anche l'emergente diritto climatico per disporre di fondamenta già consolidate.

Infine, l'intreccio fra le fonti giuridiche evidenzia come il diritto al clima possa essere considerato un'ulteriore giustificazione morale per sostenere l'implementazione di meccanismi di mitigazione delle emissioni e di adattamento, volti anche ad arginare la questione della progressiva crescita delle temperature.

2.4.1 Diritto al clima e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Come detto in precedenza, il diritto a un clima inalterato presenta delle implicazioni nel contesto dei diritti umani. Tale correlazione è

rilevabile, nello specifico, tra l'emergente diritto e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950²¹. Le connessioni nascono in tempi recenti e sono date dai tentativi di risoluzione di alcuni contenziosi climatici²² tramite l'utilizzo del sistema europeo per la protezione dei diritti umani e i suoi trattati. Infatti, la crescente tendenza degli enti internazionali ad associare i diritti umani all'emergenza climatica è data dal fatto che l'attuale situazione ambientale non permetta di garantire l'ottimale godimento di alcuni diritti fondamentali sanciti dalla CEDU. Come prova di questo, nei contenziosi climatici molti dei soggetti ricorrenti lamentano, oltre all'inadeguatezza delle politiche mitigative, i rischi di violazione di diritti riconosciuti a livello europeo che tale inefficienza potrebbe comportare.

Proprio per questo, la Corte europea dei diritti dell'uomo promuove l'applicazione della Convenzione in tutti quei casi in cui i cambiamenti climatici determinano una lesione significativa di uno specifico diritto umano, interpretando in maniera estensiva i suoi articoli. In particolare, vengono spesso citati due diritti umani fondamentali, i quali definiscono diversi aspetti potenzialmente minacciati dalla situazione attuale: il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, rispettivamente l'articolo 2 e 8 della Cedu.

L'articolo 2 pone l'obbligo agli Stati di adottare misure appropriate per proteggere la vita delle persone all'interno della loro giurisdizione. Esso viene invocato nel contesto dei cambiamenti climatici quando si presume, o si dimostra, che la condotta di uno Stato non è sufficientemente cautelativa in quanto le sue politiche di mitigazione non proteggono il benessere dei cittadini dalle ripercussioni ambientali. I mutamenti del clima possono comportare rischi diretti per la vita, come eventi meteorologici estremi, i

²¹ Documento redatto e adottato nell'ambito del Consiglio d'Europa a Roma. È il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti umani fondamentali dell'uomo e permette, tramite ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che essi vengano tutelati anche su richiesta degli individui. Entra in vigore nel 1953 e conta oggi 47 membri.

²² Con "contenzioso climatico" si intende una varietà di azioni legali, ad oggi sempre più comuni, che cercano di ottenere rimedi giurisdizionali contro attività che contribuiscono ad aggravare l'emergenza climatica. Treccani, 2023.

quali causano danni significativi, e a volte irreversibili. Impatti negativi che comportano esiti ancora più catastrofici se associati a comunità vulnerabili o a regioni in condizioni socioeconomiche precarie. In questi casi, la mancanza di azioni preventive e cautelative può essere interpretata come una violazione del diritto alla vita, legittimando l'applicazione della Cedu.

Per quanto riguarda l'articolo 8, è necessario premettere che l'interpretazione vede l'ambiente circostante di un individuo come facente parte della sua vita privata. In aggiunta, il diritto in questione vede svariate applicazioni, in quanto include diversi aspetti della sfera personale²³ come, ad esempio, la libertà di formare una famiglia, la riservatezza e protezione del domicilio o ancora l'integrità fisica e psicologica. Tutte prospettive che, secondo le evidenze scientifiche, i cambiamenti climatici intaccano in modo negativo, abbattendosi sugli spazi personali degli individui e inasprendo inevitabilmente il contesto ambientale che essi abitano. E come per il precedente articolo, anche in questo caso risulta tutto più aggravato se si fa riferimento a gruppi di individui svantaggiati e zone maggiormente esposte.

Le implicazioni citate rendono evidente come l'effettivo riconoscimento di uno specifico diritto a un clima inalterato risulti vitale. In virtù di tale diritto ogni stato dovrebbe impegnarsi ad assumere le misure mitigative più adeguate a contrastare efficacemente l'urgenza climatica. Tema, quello dell'impegno, richiamato anche dal Parlamento europeo che, tramite una risoluzione del 2019, invitava gli Stati e tutti gli attori globali a "dichiarare il proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia [climatica e ambientale] prima che sia troppo tardi"²⁴. Simultaneamente, il *commitment*

²³ Come sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 8 include, oltre agli aspetti già citati, questioni relative a cure mediche, a diritti riproduttivi, al fine vita, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla protezione dei dati personali, allo sviluppo personale, alla religione, e altre risultando quindi molto ampio.

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 riguardante l'emergenza climatica e ambientale.

degli attori si propagherebbe anche verso tutti quei diritti fondamentali eventualmente lesi dalle implicazioni negative del cambio climatico.

CAPITOLO III – DALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ATTORI STATALI AI CONTENZIOSI CLIMATICI. LA POSIZIONE DEL DIRITTO AL CLIMA

Definire con precisione chi deve contrastare il cambiamento climatico appare una questione di difficile risoluzione, in modo particolare per la molteplicità dei soggetti. Molti degli attori che dovrebbero attivarsi, sono gli stessi che hanno causato, tramite le loro azioni climadeterminanti, la situazione di crisi odierna e, in aggiunta, non è garantito che siano in grado di contrastarla in modo efficace e tempestivo per evitare ulteriori ripercussioni.

In ottica prettamente giuridica, però, tra tutti gli attori internazionali ne esiste uno che detiene un'obbligazione giuridica specifica, volta ad alleviare il cambiamento antropogenico del clima: tale attore è lo Stato, il quale detiene delle responsabilità anche, e soprattutto, nel momento in cui tale obbligazione non venga rispettata correttamente.

3.1 Perché lo Stato può e deve affrontare il cambiamento climatico

La responsabilità che appartiene a ciascuno Stato è costituita dall'ammontare di emissioni pericolose rilasciate, considerando sia le attività passate (emissioni "storiche") sia quelle presenti. Inoltre, la pluralità e l'eterogeneità proprie dei soggetti appartenenti ad uno Stato determinano diversi livelli di responsabilità e consapevolezza, come definito dal più volte citato Principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

Da questi elementi oggettivi è dunque possibile affermare che ogni attore statale deve assumere un certo grado di impegno e, allo stesso tempo, può agire in tal senso perché ha i mezzi per poterlo fare. I governi statali, infatti, disponendo di strumenti regolativi hanno la possibilità di permeare e adattare i settori, favorendo l'adozione di nuovi modelli di sviluppo economico ed energetico maggiormente sostenibili, meno impattanti dal punto di vista climatico. Possono anche rendere consapevoli

i vari soggetti delle loro specifiche responsabilità e creare, conseguentemente, una situazione generale favorevole per adoperarsi in maniera adeguata.

Il dovere che pervade gli attori statali deriva anche da un'obbligazione climatica espressamente precisata dagli strumenti internazionali che negli anni si sono occupati della materia, intrecciando differenti ambiti normativi con il fine di contrastare la crisi del sistema climatico su tutti i suoi fronti. Infatti, a partire dalla più generale Convenzione Quadro, la quale delineava la cornice nella quale vanno collocati gli sforzi internazionali di questa sfida, passando per il Protocollo di Kyoto, che definiva per la prima volta obblighi mitigativi cogenti, e giungendo all'Accordo di Parigi, rivoluzionario per le modalità di raggiungimento degli obiettivi, appare chiaro come il dovere giuridico di ogni Stato si debba tramutare nell'adozione di efficaci politiche d'azione per mitigare gli effetti delle emissioni.

Molto spesso però si crea un divario tra ciò che gli Stati si obbligano a eseguire e ciò che effettivamente portano a termine²⁵. È da qui che nascono i presupposti per i sempre più diffusi contenziosi climatici.

3.2 L'origine dei contenziosi climatici in Europa. Il caso "Urgenda"

La mancata, o inadeguata, adesione degli Stati agli impegni climatici fornisce, dunque, motivazioni e ragioni ai sostenitori della causa ambientale per intraprendere azioni legali e avviare un contenzioso climatico. Infatti, lo scopo dei ricorrenti è esattamente quello di condizionare le scelte politiche, incidendo sulle logiche inadatte che molto spesso le caratterizzano²⁶.

²⁵ Si fa riferimento al "*Climate commitment gap*" evidenziato dallo United Nations Environment Programme (UNEP) in alcuni suoi report ("*Emission Gap Reports*").

²⁶ Si fa riferimento a varie teorie negazioniste o ad alcune concezioni secondo le quali la crisi climatica non appartiene al presente e che, quindi, l'azione per contrastarla possa essere posticipata.

Il vantaggio che possiede questo tipo di contenzioso è dato dalla capacità di amalgamare correttamente giustificazioni scientifiche, proprie della materia climatica, con le tematiche dei diritti, in grado di guidare la discrezionalità dei decisori politici.

Il tema della reazione fra cambiamenti climatici e diritto comincia a diffondersi nelle aule giudiziarie europee nell'ultimo decennio. Infatti, se negli Stati Uniti l'argomento si era stabilito già a partire da una sentenza risalente al 2007, in Europa il dibattito si invigorisce a partire dal 2013, in particolare in Olanda.

La vicenda vede protagonisti alcuni cittadini e attivisti climatici riuniti in una fondazione denominata "Urgenda" (unione delle parole "*Urgent*" e "*Agenda*"), riconosciuta e supportata anche da varie istituzioni scientifiche olandesi. Tale organizzazione, riferendosi ai dati enunciati dal quarto *Assessment Report* dell'Ipcc²⁷, aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte distrettuale dell'Aja perché la condotta dello Stato olandese venisse considerata inadeguata in ambito del contrasto al cambiamento climatico. Come ulteriore movente, lamentava un atteggiamento noncurante e lesivo dei diritti umani garantiti dagli articoli 2 e 8 della CEDU²⁸.

I ricorrenti, con queste giustificazioni, chiedevano che venisse riconosciuta la violazione del dovere di diligenza dello Stato olandese per non aver correttamente adempito alle azioni di contrasto alla crisi climatica, e che venisse quindi condannato a adottare nuove misure stringenti per ridurre le emissioni climalteranti del 40%, o almeno 25%, rispetto ai valori del 1990, entro il 2020.

La Hoge Raad dell'Aja (Corte Suprema olandese), per delineare in modo ottimale il caso, si poneva due questioni principali: se potesse persistere l'obbligo per lo Stato di diminuire le emissioni di almeno il 25%

²⁷ Si tratta di un rapporto redatto dall'Ipcc nel 2007, volto alla valutazione tecnica, scientifica e socioeconomica dei dati riguardanti il cambiamento climatico, dei suoi effetti potenziali e le possibili strategie di adattamento e mitigazione. Nello specifico, questo quarto rapporto riguarda le modifiche all'atmosfera, il riscaldamento del pianeta, la situazione degli oceani e dei ghiacciai e l'intensità dei fenomeni meteorologici estremi.

²⁸ Vedere paragrafo 2.4.1.

entro il 2020 e se la corte stessa potesse ordinare al medesimo di agire per tale onere di riduzione. La sentenza finale, risalente al 2020, considerando come dato di fatto la situazione di crisi ambientale e climatica, ribadiva l'obbligazione climatica olandese derivante dalla ratifica di molteplici strumenti internazionali, quali la UNFCCC, il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi. In aggiunta, la Corte Suprema, considerando una potenziale violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, traeva una specifica obbligazione in capo allo Stato per garantire l'adozione delle misure necessarie a prevenire situazioni eventualmente pericolose e dannose.

In conclusione, tramite il connubio di ragioni scientifiche, legate agli obblighi di riduzione, e motivazioni giuridiche, volte alla tutela dei diritti umani fondamentali, la Hoge Raad conveniva con Urgenda, legittimando la richiesta per la quale lo Stato dovesse ridurre le sue emissioni di gas serra di almeno il 25% entro il 2020.

La sentenza "Urgenda" inaugura, dunque, una nuova percezione verso l'eventuale inadeguatezza delle politiche di contrasto alla situazione climatica: non solo risultano inefficienti dal punto di vista della riduzione concreta delle emissioni alteranti, come testimoniato dai dati forniti dall'Ipcc, ma si dimostrano lesive e offensive verso diritti tutelati a livello internazionale. Per questo, il modello d'azione seguito per il caso olandese ha avviato in Europa la diffusione crescente dei contenziosi climatici, i quali replicano di caso in caso le rivendicazioni e le giustificazioni dell'esempio "Urgenda", aprendo gradualmente la strada per l'affermazione di un effettivo diritto a un clima inalterato.

3.2.1 La diffusione dei contenziosi climatici. Accenni ai casi *Friends of the Irish Environment* e *Klimaatzaak*

Nonostante le inevitabili differenze legate alle differenti questioni di cui trattano, i contenziosi climatici europei possono essere accumulati facendo riferimento alle argomentazioni e alle motivazioni su cui essi si

fondano, giustificazioni che spiegano la loro propagazione nelle aule europee.

I dati e gli studi scientifici e l'attualità del rischio rappresentano gli elementi cardine per i quali i ricorrenti si attivano intraprendendo azioni legali nei confronti degli attori statali. In particolare, tali soggetti basano le loro richieste sull'obbligazione climatica propria degli attori Stati, facendo leva sul divario scientificamente provato che esiste tra gli obiettivi prefissati e ciò che concretamente viene conseguito. Secondo i molteplici report dell'Ipcc²⁹, le politiche adottate dai governi sono distanti dall'ottenere effetti benefici e compatibili con la stabilizzazione delle temperature entro 1,5° C, come definito dall'Accordo di Parigi. In aggiunta, come dimostrato, la prevenzione dei rischi legati alla tutela degli articoli 2 e 8 della CEDU non si dimostra sempre valida, qualificandosi come altro aspetto adatto per legittimare accuse o appelli.

È possibile, dunque, osservare delle similitudini tra numerosi casi, che siano essi pendenti o già risolti, seppur con le dovute differenze legate alle circostanze. Tali tratti comuni risaltano in modo specifico con alcuni cenni ad altri due contenziosi climatici: quello irlandese e quello belga.

Nel 2017, in Irlanda l'associazione *Friends of the Irish Environment* (FIE)³⁰ citava in giudizio il governo irlandese sostenendo che il piano nazionale di mitigazione, elaborato dal governo per raggiungere un'economia a basse emissioni entro il 2050, fosse incompatibile con gli impegni assunti dal paese in materia di diritti umani. Questo perché diversi studi evidenziavano come gli auspici di riduzione presenti nel piano risultassero insufficienti per conseguire risultati tangibili nel breve periodo. La sentenza finale ha costretto lo Stato irlandese a promulgare una nuova

²⁹ Si fa riferimento, in particolare, al report speciale del 2018 "*Global Warming of 1,5°C*" nel quale l'Ipcc ha specificato che l'obiettivo mitigativo da perseguire è necessariamente quello più ambizioso tra i due previsti dall'Accordo di Parigi (ovvero la stabilizzazione dell'aumento della temperatura entro 1,5°C, e non 2°C, rispetto ai livelli preindustriali).

³⁰ Si tratta di un'associazione ambientalista irlandese fondata da un gruppo di attivisti nel 1997. L'obiettivo di tale associazione è quello di garantire anche nello Stato irlandese una corretta applicazione del diritto internazionale europeo, includendo in modo specifico le questioni ambientali e climatiche.

e più severa legge riguardante le emissioni pericolose, confermando le sollecitazioni dell'associazione.

Altro caso significativo è quello belga, dove l'Ong *Klimaatzaak*³¹ lamentava che lo stato non avesse preso tutte le misure necessarie per prevenire ripercussioni dannose provenienti dal cambiamento climatico, violando, quindi, i diritti umani dei cittadini. Nel 2021, la sentenza di un tribunale di Bruxelles riconosceva, al pari dei giudici olandesi nel caso Urgenda, l'inosservanza degli articoli 2 e 8 della CEDU, a causa delle inadeguate politiche mitigative, confermando la necessità di uno specifico diritto climatico.

Gli esempi dimostrano l'impatto che il caso Urgenda ha avuto nelle corti giuridiche europee, uniformando il loro *modus operandi*. La diffusione di questa tipologia di contenzioso evidenzia, inoltre, come la crisi climatica sia senza dubbio un problema globale collettivo, ma anche come essa identifichi responsabilità differenziate per ogni attore statale; l'impegno dei singoli soggetti internazionali è cruciale, in quanto gli effetti dannosi possono riguardare direttamente, come dimostrato, anche il diritto alla vita o altri diritti umani fondamentali.

3.3 Il ruolo del diritto al clima nei contenziosi climatici: benefici reciproci

L'esistenza di un diritto a un clima inalterato influenzerebbe notevolmente le argomentazioni e le giustificazioni proprie dei contenziosi climatici. Il diritto in questione, infatti, imprimerebbe una forza maggiore alle motivazioni dei ricorrenti, rendendole giuridicamente legittime.

Risulterebbe un ulteriore strumento a disposizione di attivisti e altri soggetti interessati, utile per mettere in risalto la loro voce e le loro richieste

³¹ Si tratta di una Ong con sede in Belgio, fondata nel 2014 da un gruppo di cittadini attivisti con lo scopo di far emergere la condotta insufficiente dello Stato nei confronti dell'obbligazione climatica, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni di gas serra.

nei confronti dei singoli Stati. Questo perché, come accennato nel paragrafo precedente, il riconoscimento di un diritto al clima valorizzerebbe il ruolo specifico di ogni nazione nei confronti del cambiamento climatico, accentuando anche le responsabilità verso la tutela degli interessi dei singoli individui, inglobando i diritti umani fondamentali.

Il diritto in questione, quindi, attraverso l'obiettivo primario di limitare la crescente capacità dell'uomo di determinare il naturale equilibrio del sistema climatico, porrebbe sotto una luce differente alcune tematiche critiche, esponendole tramite i contenziosi; questioni che, normalmente, i governi non classificano come urgenti. Lo scopo diviene, conseguentemente, quello di sanare l'inadeguatezza delle politiche mitigative, filo conduttore delle istanze presentate dai ricorrenti.

Inoltre, spostando il focus sulla collettività internazionale, il diritto a un clima inalterato potenzierebbe l'azione di monitoraggio, permettendo un confronto sistematico tra i risultati dei vari contenziosi e una valutazione globale dell'impegno comune degli attori, divenendo un aggiuntivo metro di *due diligence*.

CONCLUSIONI

L'attuale contesto internazionale, come osservato, focalizza l'attenzione sul ruolo specifico degli enti statali, enfatizzando, concomitantemente, il contributo fornito dal sistema dei diritti in favore della questione climatica.

In particolare, soffermandosi sul punto di vista giuridico, è chiaro come i diritti possano costituire un rilevante elemento tra le argomentazioni utilizzate da attivisti, o attori in generale, al fine di influenzare le scelte politiche degli Stati nel contesto internazionale. Nello specifico, infatti, la combinazione tra diritti umani e diritto a un clima inalterato non solo circoscrive la discrezionalità dei decisori politici, già vincolata dalle evidenze scientifiche, ma altresì ridefinisce la percezione dell'obbligazione climatica, accentuando le responsabilità dei singoli paesi. Come conseguenza, dunque, il concreto riconoscimento di un preciso ed innovativo diritto inerente alla situazione climatica trasformerebbe l'approccio giuridico nei confronti dell'emergenza attuale.

Non è confermato, d'altro canto, che la comunità internazionale intera recepisca equamente tale concetto, creando situazioni legislative potenzialmente instabili e incerte. Come prova attuale, è sufficiente osservare il *gap* tra ciò che i governi promettono, ratificando accordi internazionali, e ciò che essi effettivamente concludono, situazione applicabile al contesto climatico ma che interessa analogamente il sistema dei diritti umani. Tale divario è molto spesso dovuto alla mancanza, sia per la questione climatica sia per i diritti umani, di meccanismi in grado di convertire le numerose regole non vincolanti in atti di *hard law*, cogenti per qualsiasi soggetto. In aggiunta, molti dei contenziosi climatici europei sono ancora pendenti, situazione che attesta le perplessità giuridiche diffuse.

Emerge, come conseguenza, la necessità di un codice giuridico univoco che sia in grado di districare e gestire situazioni potenzialmente pericolose anche nei confronti dei diritti umani, costantemente minacciati

dalla mancanza di strumenti internazionali che leghino tali eventualità preoccupanti con i mutamenti del clima.

In conclusione, quindi, l'applicazione del sistema dei diritti alla questione climatica rimane indubbiamente un approccio valido: il diritto a un clima inalterato risulta una prospettiva coerente e convincente per delineare modalità d'azione legittime e, soprattutto, concrete, al netto dei numerosi scenari ai quali potrebbe essere applicato proficuamente.

In tal senso, i principi espressi dalla Convenzione Quadro, dal Protocollo di Kyoto e dall'Accordo di Parigi rappresentano basi solide da cui proseguire l'impegno climatico. È inevitabile, dunque, la necessità di un sistema internazionale caratterizzato da cooperazione e sinergia crescenti, in grado di percepire l'urgenza climatica come tale, e consapevole delle proprie lacune giuridiche colmabili tramite strategie innovative e sostenibili.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

Pisanò, A. (2022), *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*. Edizioni Scientifiche Italiane.

Id (2022), *La genesi di un nuovo diritto. Argomenti e ragioni a sostegno del diritto al clima, Il diritto tra rischio ed emergenza* in *Ars Interpretandi, rivista di ermeneutica giuridica*, Carocci editore, XI (2), 29-44.

Scovazzi, T. (2019), L'interpretazione e l'applicazione "ambientalista" della Convenzione Europea dei Diritti Umani, con particolare riguardo al caso "Urgenda", in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 34 (3), 619-633.

SITOGRAFIA

Accordo di Parigi, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Testo ufficiale,

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

Sito ufficiale UNFCCC, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAjEiwA_UaLtpVdl3LOq6FsAVg_bEG

[QslC6qy_fxSTs0rYoALwyf19zMsaR3t6NzBoCsFgQAvD_BwE](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAjEiwA_UaLtpVdl3LOq6FsAVg_bEG)

United Nations Treaty Collection,

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en

Sito ufficiale Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea,

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/paris-agreement/>

Bertolini, P. (2020), Cambiamenti climatici, contenzioso e tutela dei diritti umani: più presente che futuro, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente online*.

<https://rgaonline.it/article/cambiamenti-climatici-contenzioso-e-tutela-dei-diritti-umani-piu-presente-che-futuro/>

Climate Change Litigation Databases, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Sentenza Urgenda Foundation v. State of the Netherlands,
<https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>

Sentenza Friends of the Irish Environment v. Ireland,
<https://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-irish-environment-v-ireland/>

Sentenza VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium & Others,
<https://climatecasechart.com/non-us-case/vzw-klimaatzaak-v-kingdom-of-belgium-et-al/>

Consiglio d'Europa, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_2_ITA#:~:text=Articolo%20%20della%20Convenzione,-%E2%80%9C1.&text=Il%20diritto%20alla%20vita%20di,dalla%20legge%20con%20tale%20pena.

Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_ita#page=23&zoom=100,92,130

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Sito ufficiale, <https://unfccc.int/>

Testo ufficiale, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

United Nations Treaty Collection,
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXV-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=en

Reports International Panel on Climate Change (ipcc), ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessment,
<https://www.ipcc.ch/report/climate-change-the-ipcc-1990-and-1992-assessments/>

Fourth Assessment Report, <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/>
Global Warming of 1.5 °C, <https://www.ipcc.ch/sr15/>

Parlamento europeo, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_IT.html

Protocollo di Kyoto, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Testo ufficiale, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

Sito ufficiale UNFCCC, https://unfccc.int/kyoto_protocol

United Nations Treaty Collection,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=en

Report United Nations Environment Programme, ultimo accesso URL 28 settembre 2023,

Emissions Gap Report 2022: The closing window,
<https://unepccc.org/emissions-gap-report-2022/#:~:text=Unprecedented%20cuts%20needed&text=To%20get%20on%20a%20least,per%20cent%20cut%20is%20needed.>

